



CITTA' DI TORINO
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SETTORE COMANDO
Ufficio Studi e Formazione

CIRCOLARE N. 19
operativa

OGGETTO: Attività produttive.

Somministrazione di alimenti e bevande. Nuova normativa regionale.
Legge regionale n. 38 del 29 dicembre 2006 ⁽¹⁾.

La Regione Piemonte, con il provvedimento in oggetto - a seguito del D.L. n. 223/06 convertito, con modificazioni, in legge n. 248/06 (c.d. decreto Bersani) - ha definito la normativa regionale che disciplina l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Per opportuna conoscenza, corretta informazione nonché puntuale vigilanza in materia, si riportano - qui di seguito in estratto - i principali articoli del provvedimento, che ha efficacia a far data dal **05/01/2007**.

Per somministrazione di alimenti e bevande si intende: la vendita per il consumo sul posto - che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, con apposito servizio assistito - i prodotti nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati.

Il provvedimento si applica, altresì, alle attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte:

- ⇒ *al domicilio del consumatore;*
- ⇒ *in esercizi non aperti al pubblico.*

Rimangono regolate dalle rispettive disposizioni nazionali e regionali, le attività di somministrazione effettuate:

- negli *agriturismo* [l.r. n. 38/95] fatto salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 6;
- nei complessi *ricettivi alberghieri*, alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati in occasione di manifestazioni e convegni organizzati [l. n. 135/01];
- nelle strutture *ricettive extralberghiere* [l.r. n. 31/85];
- da parte dei soggetti titolari di autorizzazione per il *commercio su area pubblica*, in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla presente legge [l.r. n. 28/99 e dalle disposizioni regionali di attuazione].

Resta altresì esclusa la *vendita di prodotti al dettaglio mediante apparecchi automatici*, effettuata anche in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, disciplinata dall'art. 17 del D.L.vo n. 114/98.

In materia di somministrazione di alimenti e bevande nei *circoli privati* - si applicano le disposizioni contemplate nel D.P.R. n. 235/01 [fatto salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 6] ed i rinvii effettuati - dal citato D.P.R. - alla legge n. 287/91, devono intendersi riferiti alle corrispondenti disposizioni previste dalla L.R. 38/2006 (requisiti, autorizzazione, D.I.A., ecc.).

In caso di persona delegata all'attività di somministrazione di alimenti e bevande: non è consentito, allo stesso soggetto, di agire contemporaneamente - in qualità di delegato - per più esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

(1) B.U.R. n. 1 del 04/01/2007.

Il provvedimento regionale definisce che gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, sono ricompresi in un'unica tipologia: "esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione". Risulta fondamentale evidenziare come tali esercizi possano somministrare alimenti e bevande esclusivamente nei limiti previsti dalle norme igienico-sanitarie ed il titolare dell'esercizio abbia l'obbligo di comunicare all'Amministrazione comunale l'attività o le attività effettivamente svolte. La norma regionale stabilisce che a decorrere dal 05/01/2007 i titolari dell'autorizzazione prevista dall'art. 3 della l. n. 287/91 diventano titolari dell'autorizzazione unica [contemplata dall'art. 7, comma 1, della L.R. 38/2006] **senza formale atto di conversione**.

Entro 180 gg dal rilascio dell'autorizzazione - *ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione* - il titolare deve adottare tutte le misure necessarie al fine di rispettare le norme, le prescrizioni e le autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché le norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e le disposizioni sulla sorvegliabilità dei locali (si evidenzia come - tale periodo - sia finalizzato esclusivamente all'adozione delle misure sopra indicate e non consenta l'espletamento dell'attività di somministrazione. Al termine del periodo indicato - qualora non siano state rispettate le norme, prescrizioni ed autorizzazioni indicate - l'autorizzazione rilasciata decade).

L'autorizzazione al trasferimento di sede può essere sostituita da DIA nei casi espressamente previsti dall'Amministrazione locale.

L'esercizio dell'attività deve avvenire nel rispetto delle norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia:

- ⇒ igienico-sanitaria previste dal regolamento regionale n. 9/03 ⁽²⁾;
- ⇒ edilizia e urbanistica;
- ⇒ sicurezza e prevenzione degli incendi;
- ⇒ sorvegliabilità dei locali.

Il termine previsto dall'art. 6, comma 3, del reg. reg. n. 9/R/03 [limite temporale per l'effettuazione dei lavori necessari ad ottenere l'adeguamento dell'autorizzazione sanitaria da parte dell'A.S.L. (fissato dalla citata disposizione al 31/12/05)] è prorogato fino al 01/07/2007

L'Amministrazione comunale può rilasciare autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande - in deroga ai criteri comunali - in occasione di: fiere, feste ed altre riunioni straordinarie.

È consentito inoltre il rilascio di autorizzazioni stagionali; in tali autorizzazioni devono essere indicati il periodo o i periodi per i quali è consentito l'esercizio dell'attività ed - alle stesse - si applicano tutte le disposizioni relative alle autorizzazioni non aventi durata temporale limitata. Con l'accezione "*stagionale*" si intende un periodo di tempo, anche frazionato non inferiore a 60 gg e non superiore a 180 gg., che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il periodo stesso.

Le autorizzazioni per l'esercizio della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande abilitano, nei locali ove la clientela acceda per le usuali consumazioni di alimenti e bevande: all'installazione ed all'uso di apparecchi radiotelevisivi, all'installazione ed all'uso di dispositivi ed impianti per la diffusione sonora delle immagini ed all'effettuazione di piccoli intrattenimenti musicali senza ballo, a condizione che:

- ⇒ non venga imposto il pagamento di un biglietto d'ingresso, né l'aumento del prezzo delle consumazioni;
- ⇒ non venga trasformato il locale in sala di intrattenimento;
- ⇒ vengano rispettate le vigenti disposizioni in materia di sicurezza, prevenzione incendi ed inquinamento acustico.

(2) "Norme per la disciplina della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, relativamente all'attività di bar, piccola ristorazione e ristorazione tradizionale" (vds circolare del Corpo n. 106/04).

Sono tuttavia fatte salve le disposizioni previste dai seguenti articoli del r.d. n. 773/31 (TULPS): 68, 69 e 80 (relative all'esercizio di spettacoli e intrattenimenti pubblici); 86 (relativo all'esercizio dei giochi leciti); 110 (relativo all'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco negli esercizi pubblici).

La norma regionale stabilisce come, l'autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, possa essere revocata dall'Amministrazione competente e come, qualora l'attività di somministrazione di alimenti e bevande sia soggetta a DIA - in luogo della revoca dell'autorizzazione - sia disposto il divieto di prosecuzione dell'attività.

I prodotti destinati alla vendita per asporto, esposti debbano indicare in modo chiaro, ben leggibile e visibile mediante cartello o altro mezzo idoneo allo scopo il prezzo di vendita al pubblico. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio sia già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili sono esclusi dall'applicazione delle sopra riportate disposizioni. Per i prodotti destinati alla somministrazione, l'obbligo di esposizione dei prezzi è assolto:

- ⇒ per quanto concerne le bevande: mediante esposizione, all'interno dell'esercizio, di apposita tabella;
- ⇒ per quanto concerne gli alimenti: mediante esposizione, sia all'interno che all'esterno dell'esercizio, di apposita tabella.

Qualora, nell'ambito dell'esercizio, sia effettuato il servizio al tavolo, il relativo listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione.

Le modalità prescelte debbono essere tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico.

Art. 21. (Sanzioni)

Chiunque eserciti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

- ⇒ *senza autorizzazione*
- ⇒ *quando questa sia stata **revocata o sospesa***
- ⇒ *senza i requisiti indicati dall'art. 4*

è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 17 bis, comma 1, del r.d. 773/1931
[da € 516,00 ad € 3.098,00 (p.m.r. entro 60 gg - € 1.032,00)]

Ogni altra violazione alle disposizioni della presente legge è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 17 bis, comma 3, del r.d. 773/1931
[da € 154,00 ad € 1.032,00 (p.m.r. entro 60 gg - € 308,00)]

Si applicano, altresì, le disposizioni degli artt. 17 ter e 17 quater del r.d. 773/1931.


Il Comune è l'Autorità competente:

- ✓ a ricevere il rapporto previsto dall'art. 17 della l. n. 689/81;
- ✓ ad applicare le sanzioni amministrative;
- ✓ ad introitarne i proventi.

Nota: Per le sanzioni relative ad accertamenti effettuati fino all'entrata in vigore della presente legge e per le violazioni della l. n. 287/91, l'autorità competente ad irrogare le sanzioni e ad introitarne i proventi è la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA).

Gli esercizi di agriturismo ed i circoli privati - che esercitino la somministrazione in violazione delle norme speciali che ne regolano le rispettive attività - sono soggetti alle sanzioni previste dal presente articolo, qualora le violazioni non siano già sanzionabili ai sensi delle stesse norme speciali.

DIAGRAMMA DI FLUSSO APPLICAZIONE SANZIONI



Art. 21, comma 2 - l.r. n. 38/06 [ELENCO NON ESAUSTIVO]

- ⇒ sprovvisto dei requisiti **PROFESSIONALI** [art. 5] ⇒ agire in qualità di delegato per più esercizi di somministrazione
- ⇒ somministrare alcolici in esercizi operanti in impianti sportivi, ecc.
- ⇒ omettere e/o non pubblicizzare i prezzi di vendita al pubblico
- ⇒ esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza aver inoltrato al Comune la D.I.A
- ⇒ omettere di osservare gli orari di attività e le altre disposizioni del Comune in materia
- ⇒ trasferire l'attività senza aver inoltrato al Comune la D.I.A.
- ⇒ ecc.

Art. 17 bis, comma 3 - r.d. 773/31

sanzione amministrativa pecuniaria da € 154,00 ad € 1.032,00 (p.m.r. entro 60 gg - € 308,00)

Art. 17 - l. n. 689/81

obbligo rapporto

(QUALORA NON SIA
AVVENUTO IL PAGAMENTO
IN MISURA RIDOTTA)

Art. 17/ter - r.d. 773/31

- Riferire per iscritto - senza ritardo - ALL'AUTORITÀ COMPETENTE AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE
- Nei casi in cui sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, è sufficiente la trasmissione del relativo verbale
- Copia del verbale o del rapporto è consegnata o notificata all'interessato

L'autorità competente emette provvedimento motivato - entro 5 gg dalla ricezione della comunicazione - in cui intima la cessazione dell'attività condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate **e comunque per un periodo non superiore a 3 mesi**

- L'ordine di sospensione è disposto trascorsi 30 gg dalla data di violazione [salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene ovvero qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 100 tulps (casi in cui la cessazione dell'attività non autorizzata è ordinata immediatamente dal Questore)]

Si riporta il testo dell'art 100 tulps: "Oltre i casi indicati dalla legge, il Questore può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini. Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata."

- Non si dà comunque luogo all'esecuzione dell'ordine di sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative

L'inosservanza ai provvedimenti sopra indicati, legalmente dati dall'autorità, è punito ai sensi dell'art. **650 del c. p.**

Art. 17/quater - r.d. 773/31

- Per le violazioni previste dall'art. 17-bis e dall'art. 221-bis consistenti nell'inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite dall'autorità nell'esercizio di attività soggette ad autorizzazione, l'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività per un periodo non superiore a 3 mesi.
- La sanzione accessoria è disposta dal giudice penale con la sentenza di condanna nell'ipotesi di connessione obiettiva della violazione amministrativa con un reato di cui all'art. 24 della l. n. 689/81.
- Nell'esecuzione della sanzione accessoria, si computa l'eventuale periodo di sospensione eseguita ai sensi dell'art. 17-ter.

Il Comune è l'AUTORITÀ COMPETENTE

- a ricevere il rapporto [art. 17 - l. n. 689/81]
- ad applicare le sanzioni amministrative
- ad introitarne i proventi

SCHEMA TECNICA

tipo di autorizzazione (licenza) che è necessaria per lo svolgimento dell'attività stessa.

Tipologia dell'attività	AUTORIZZAZIONE (Licenza)
PIANO BAR con carattere di prevalenza del trattenimento rispetto all'attività di pubblico esercizio di somministrazione	Occorre la licenza [art. 68 tulps] e l'agibilità dei locali [art. 80 tulps] previo parere C.P.V.L.P.S. (Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo).
PIANO BAR senza particolare rilievo, all'interno di una attività di somministrazione	Occorre licenza [art. 69 tulps]. Presentazione della dichiarazione inizio attività [art. 19 l. n. 241/90]. L'attività può essere iniziata decorsi 30 gg dalla presentazione della dichiarazione, previa comunicazione.
KARAOKE installato in sale appositamente attrezzate e con la presenza di un animatore	Occorre la licenza [art. 68 tulps] e l'agibilità dei locali [art. 80 tulps] previo parere C.P.V.L.P.S.
KARAOKE utilizzato alla stessa stregua di un Juke-box	Occorre presentare la DIA [art. 19 legge n. 241/90]. L'attività può essere iniziata decorsi 30 gg dalla presentazione della dichiarazione, previa comunicazione.
SALE DI BALLO, FESTE DA BALLO E GARE DI BALLO organizzate in forma imprenditoriale	Occorre la licenza [art. 68 tulps] e l'agibilità dei locali [art. 80 tulps] previo parere C.P.V.L.P.S.
FESTE DA BALLO a carattere privato BALLI IMPROVVISATI dai clienti in un albergo o di un ristorante senza intrattenitore o organizzazione d'impresa ai fini di lucro	Non occorre preventiva licenza del Comune.
SCUOLE DI DANZA	La Corte di Cassazione, in relazione all'art. 666 cp, ha precisato che la locuzione "sala da ballo" non si identifica con quella di "scuola di danza": la prima, infatti, indica il locale dove si svolgono riunioni per scopo di divertimento alle quali partecipano persone del pubblico; la seconda, invece, indica il luogo dove i partecipanti apprendono l'arte della danza. Nel secondo caso, pertanto, è stato ritenuto che non vada richiesta la licenza dell'autorità di ps richiamata dall'art. 666 cp. Ciò posto le palestre sportive ed i locali dove si apprende l'arte della danza non possono essere ricondotti nell'ambito applicativo degli artt. 68 e 80 tulps, i quali fanno riferimento all'esercizio di pubblici spettacoli e trattenimenti ed elencano le singole manifestazioni o comportamenti professionali oggetto di disciplina.
TRATTENIMENTI E SPETTACOLI in luogo aperto al pubblico	Occorre la licenza [art. 68 tulps] solo se l'attività di intrattenimento o spettacolo è esercitata nell'esercizio di una attività imprenditoriale ai fini di lucro.
TRATTENIMENTI E SPETTACOLI nei Circoli privati	Se gli spettatore sono unicamente i soci non occorre licenza [art. 68 tulps]. Se ricorre una delle seguenti circostanze: <ul style="list-style-type: none"> ▶ possibilità per chiunque di entrare con contemporaneo acquisto della tessera di socio; pubblicità degli spettacoli effettuata in luoghi pubblici o parti al pubblico senza l'evidente indicazione che l'ingresso è riservato ai soci; ▶ numero eccessivo dei soci anche rispetto alla capienza del locale; numero degli spettacoli e loro periodicità in analogia con quella dei locali di pubblico spettacolo; ▶ assenza di una forma associativa di tipo culturale consolidata nel tempo e struttura aziendale. il circolo perde il carattere "privatistico" e necessita della licenza [art. 68 tulps].
SPETTACOLI DI ARTE VARIA (nei night club) O SU "PEDANA"	Occorre presentare un nulla osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri - dipartimento dello Spettacolo. L'attività deve essere svolta in locali in possesso di licenza e agibilità [artt. 68 - 80 tulps], quando l'attività prevalente o preponderante è quella dello spettacolo o trattenimento [lo stesso Dipartimento è competente anche per le istanze di esibizione di artisti extracomunitari].
NUMERI ISOLATI DI ARTE VARIA (nei night club) O SU "PEDANA"	Occorre presentare un nulla osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri - dipartimento dello Spettacolo. L'attività deve essere svolta in locali in possesso di licenza [art. 69 tulps] <u>quando l'attività prevalente o preponderante sia quella della somministrazione</u> [DIA - art. 19 l. n. 241/90].
FESTIVAL - CONCERTI - MANIFESTAZIONI POPOLARI (tornei, giochi tradizionali)	Occorre autorizzazione [art. 68 tulps] e l'agibilità dei locali [art. 80 tulps] previo parere C.P.V.L.P.S.
DETTENZIONE DI APPARECCHI RADIO-TELEVISIVI	Completamente liberalizzata [è necessaria l'autorizzazione (art. 69 tulps) quando si tratta di pay tv con aumento delle consumazioni e della licenza (art. 68 tulps) previo rilascio agibilità (art. 80 tulps) quando - oltre alla presenza della pay tv - vi sia il pagamento di un biglietto di ingresso ed una sala appositamente attrezzata].

Addi, 20/02/07

F.to IL DIRIGENTE DI P.M.
Dott. Piero VERGANTE